

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G07031 del 13/05/2014

Proposta n. 8386 del 12/05/2014

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata. Ditta: "AZIENDA AGRICOLA L'OCA BIANCA" - Cave (RM) - Codice stazione RM0207E. Quinquennio 2014 - 2018.

Proponente:

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata.

Ditta: “AZIENDA AGRICOLA L’OCA BIANCA” – Cave (RM) – Codice stazione RM0207E.

Quinquennio 2014 – 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Roma il 29/01/2014 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 53731 del 29/01/2014, con la quale D’Ottavi Luca, in qualità di titolare della “Azienda Agricola L’Oca Bianca”, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata – Codice univoco a livello nazionale RM0207E, sita in Comune di Cave (RM), via Madonna del Campo n. 4, già autorizzata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C1689 del 19 luglio 2010 in favore di Trifogli Emanuela, moglie del sopra citato D’Ottavi Luca;

VISTA la citata Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C1689 del 19 luglio 2010 avente ad oggetto: “Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”. Rilascio autorizzazione alla gestione di una

stazione di monta naturale equina privata. Ditta Trifogli Emanuela – Cave (RM) – Codice stazione RM0207E”;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Roma alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota n. 262055 del 06/05/2014, e acquisita al protocollo della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Area Flussi Documentali e Protocollo Generale al n. 266515/04/20 del 08/05/2014, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata – Codice univoco a livello nazionale RM0207E, in favore della “Azienda Agricola L’Oca Bianca”, sita in Comune di Cave (RM), via Madonna del Campo n. 4, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rinnovare alla “Azienda Agricola L’Oca Bianca”, rappresentata dal titolare sig. D’Ottavi Luca nato a Roma il 23/06/1967 e residente a Cave (RM), via Madonna del Campo n. 4 – Codice Fiscale DTTLCU67H23H501O, l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Cave (RM), via Madonna del Campo n. 4, per il quinquennio 2014 – 2018.
- 2) di prendere atto che nella stazione è praticata la monta brada, e vi opera n. 1 asino stallone di razza Amiatina, microchip n. 380098100505944.
- 3) di stabilire che:
 - a) la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) alla predetta stazione di monta naturale equina privata è confermato il codice univoco a livello nazionale: RM0207E;
 - c) il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2018;
 - d) per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2017;
 - e) la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima;
 - f) il gestore della stazione di monta naturale equina è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del documento approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.
- 4) di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura di Roma di notificare la presente Determinazione a D’Ottavi Luca in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani